

Dario Vinci



Il modello telematico di convalida delle dimissioni: semplificazione o complicazione?

Le **dimissioni esclusivamente per via telematica** con nuovo modulo da inviare e compilare online, è una delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 151/2015, in attuazione del “Jobs Act”.

L’obiettivo principale del Governo, nell’introdurre questa nuova procedura e la messa a punto di un nuovo modello online, è **quello di ridurre ed evitare** il cd. fenomeno delle **dimissioni in bianco**, una pratica che ancora oggi è molto diffusa in Italia, che consiste nel far firmare al lavoratore una lettera di dimissioni in sede di assunzione e di utilizzarla all’occorrenza come “arma” di ricatto o espediente per allontanare il lavoratore.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016, il Decreto Ministeriale 15 dicembre 2015 con il quale definisce i dati contenuti nel **modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro** e la **loro revoca**, gli standard e le regole tecniche per la compilazione del

modulo e per la sua trasmissione online al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 151/2015.

La nuova procedura, per effetto dell'art. 26, comma 8, del Decreto Legislativo n. 151/2015, **entrerà in vigore a far data dal 60° giorno successivo** alla data di entrata in vigore del decreto (12 gennaio 2016), quindi dal **12 marzo 2016**. Come detto, al fine di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, la procedura si basa su un doppio livello di autenticazione e una certa dose di complessità - **tutto a carico del lavoratore** - ove il datore di lavoro è spettatore passivo.

Per compilare e comunicare in prima persona le proprie dimissioni con il modello telematico, attraverso il sito del Ministero del Lavoro (links specifici nel portale www.lavoro.gov.it) che a sua volta poggia sull'anagrafica delle utenze di ClicLavoro, i lavoratori devono avere attivato un'utenza sul portale Cliclavoro del Ministero ed essere in possesso del codice di identificazione (PIN) INPS.

Dunque, per dimettersi, un lavoratore dovrà:

1. registrarsi presso il sito cliclavoro.gov.it ed avere un user ed una password di accesso;
2. registrarsi al sito dell'INPS ed avere il PIN personale. Operazione che richiede qualche giorno di tempo, in quanto dopo la registrazione, parte della password di accesso viene ricevuta da chi si iscrive per posta raccomandata. Il possesso del PIN INPS non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo scopo di conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento;

3. compilare un **modello telematico** con i propri dati, i dati del datore di lavoro (tra i quali il codice fiscale) ed i dati del rapporto di lavoro;
4. inviare il tutto al sistema informatico SMV, il quale fornisce il codice alfanumerico attestante il giorno e l'ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore.

In alternativa, i lavoratori dimissionari possono fare a meno di questi codici affidando la pratica ai soggetti abilitati, e cioè patronati, sindacati, enti bilaterali e commissioni di certificazione che entreranno nel sito ClicLavoro con la loro utenza e si assumeranno la responsabilità di identificare il lavoratore, effettuando la procedura a nome del lavoratore. **Indipendentemente dalla modalità di accesso scelta, la procedura si svolge solo online.**

Il modulo “**telematico**” di recesso dal rapporto o di revoca delle dimissioni e risoluzione consensuale si compone di cinque sezioni. Le prime tre sono compilate in automatico recuperando le informazioni dal sistema delle comunicazioni obbligatorie. La quarta deve

Il [Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015](#) illustra come **le dimissioni** o la risoluzione consensuale debbano essere **effettuate in modalità esclusivamente telematiche**, ad esclusione del lavoro domestico o dei casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale. È prevista la possibilità d'invio del modello online anche per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali.

essere sempre compilata dal lavoratore, mentre la quinta viene aggiornata automaticamente dal sistema. A ogni modulo viene attribuita una data di trasmissione (marca temporale) e un codice identificativo. La comunicazione viene poi spedita “telematicamente” alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Le comunicazioni inviate sono accessibili nel portale, in sola lettura, a:

- ✓ i datori di lavoro, limitatamente a quelle riguardanti la propria azienda;
- ✓ le Direzioni Territoriali del Lavoro, individuate per competenza.

Da quello che si comprende, il modulo telematico rappresenta il modello standard di dimissioni che obbligatoriamente dovrà essere utilizzato. Quindi, non si parla di convalida delle dimissioni, **ma di utilizzo di una procedura unica per le dimissioni o la risoluzione consensuale che non permetterà l'utilizzo di altro mezzo**. In pratica, per dimettersi non si potrà utilizzare altro format. Si va oltre quanto previsto dalla Legge Fornero, che prevedeva una semplice convalida su di un qualsiasi modello di dimissioni compilato dal lavoratore.

Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta di pubblicazione civile del matrimonio ad 1 anno dopo la celebrazione delle nozze, dovranno essere personalmente convalidate dall'interessata presso la DTL entro 1 mese dalla data i cui vengono rassegnate, pena la nullità.

Per la risoluzione consensuale o le dimissioni di co.co.co., co.co.pro., associati in partecipazione con apporto di lavoro, rimane la vecchia convalida assistita presso la DTL, CPI o con la firma in calce alla C.O.

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dal servizio ispettivo presso la DTL (nel caso di risoluzione consensuale è necessaria la presenza del datore di lavoro).

L'introduzione della nuova procedura, prevista dall'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015, ***non si applica*** al lavoro domestico o per le dimissioni e risoluzioni consensuali che avvengono in una "sede protetta" (giudice, DTL, sede sindacale) o presso le varie commissioni di certificazioni.

La nuova procedura "online" *a carico del lavoratore* è l'unica possibile, sostituendo la precedente poggianti sulla convalida, che rimane limitata ad alcune fattispecie.

Per il datore di lavoro che cerchi di alterare il modulo o le procedure, è prevista una sanzione da 5mila a 30mila euro *irrogata dalla Direzione Territoriale del Lavoro nel caso di accertamento dell'infrazione* e **nessun'altra forma di comunicazione sarà valida!**

In ogni caso, ***il dipendente avrà sempre la possibilità di revocare le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale*** con le medesime modalità telematiche, entro 7 giorni successivi dalla data di trasmissione del modulo. Scaduto tale termine, il diritto di ripensamento decade.

Stante il fatto che la maggior parte dei lavoratori continuerà a dimettersi con semplici comunicazioni su fogli cartacei, ***spetterà all'azienda invitare e richiedere*** al lavoratore l'utilizzo della procedura informatica, pena l'inefficacia dell'atto.